



SOVRANO ORDINE OSPITALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME  
CAVALIERI DI MALTA  
O.S.J.



STORIA e STATUTO

*"Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum"*

ANNO DOMINI MCXIII



SOVRANO ORDINE OSPITALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME  
CAVALIERI DI MALTA  
O.S.J.

STORIA e STATUTO





**SOVRANO ORDINE OSPITALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME  
CAVALIERI DI MALTA  
O.S.J.**

**Vicende storiche e giuridiche**

*Le imprese dei Cavalieri del Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta rappresentano a tutt'oggi una delle pagine di più fulgido esempio di coraggio e devozione della storia.*

*Tutto ebbe inizio all'incirca nel 1048, quando il Venerabile Gerardo partì da Amalfi con altri confratelli per recarsi in Terra Santa a portare soccorso ai pellegrini.*

*Essi costruirono, con il permesso del Califfo di Gerusalemme, Munstasir Billah, un ospizio, dedicato a San Giovanni, presso il Santo Sepolcro, cui trovavano ricovero non solo i membri della comunità cristiana, ma chiunque avesse bisogno di cure e sostentamento indipendentemente dal proprio credo.*

*Seguirono la costruzione di una cappella dedicata alla Santa Vergine, nota più tardi come Santa Maria dei Latini "la Grande", e l'edificazione di due ospedali, uno per ciascun sesso.*

*Quando il fervore fondamentalista religioso prese il sopravvento sulla sana spiritualità e sfociò nelle ben note Crociate, allora gli "Ospedalieri" affiancarono all'impegno umanitario Seguirono la costruzione di una cappella dedicata alla Santa Vergine, nota più tardi come Quando il fervore fondamentalista religioso prese il sopravvento sulla sana spiritualità e anche quello difensivo, divenendo in tal modo un Ordine non solo umanitario ma anche guerriero.*

*Nel 1099, in segno di riconoscenza per le cure prestategli nell'ospedale consacrato a S. Giovanni Battista, Goffredo di Buglione, a capo della prima Crociata, fece dono all'Ordine dei suoi possedimenti di Montboire in Brabante (Belgio), presto seguito da*



*altri Principi crociati - come per esempio Ruggero di Sicilia - che contribuirono ad arricchire l'Ordine grazie a queste donazioni.*

*Nel 1104, Baldovino I, re di Gerusalemme, riconobbe l'Ordine ospedaliero come organizzazione internazionale.*

*Nel 1113, con la Sua Bolla "Piae Postulatio", il Papa Pasquale II diede anche la Sua approvazione ufficiale all'Ordine, il quale assunse così la denominazione di Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme, avente come emblema la croce a otto punte (come otto sono le Beatitudini, già simbolo di quella Amalfi da cui mossero i primi membri fondatori) e come motto "Pro fide, pro utilitate hominum".*

*Il 3 settembre 1120 morì il Venerabile Gerardo. A capo dell'Ordine venne eletto Raimondo de Puy, il quale si attribuì l'appellativo di Gran Maestro.*

*A partire da quel momento, quindi, tale denominazione continua a indicare il vertice del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta.*

*Gli atti di generosità compiuti dai Cavalieri erano e sono tuttora indistintamente rivolti a tutti: chiaro esempio ne è la vicenda verificatasi nel 1187. In quell'anno, Gerusalemme capitolò in mano agli ottomani e a dieci Cavalieri fu permesso di rimanere in città per prendersi cura dei Cristiani che non erano stati in grado di pagare le dieci corone che il Saladino aveva fissato come prezzo per la libertà (e che fino a esaurimento dei propri averi erano state pagate dall'Ordine). Le lodi di questa loro attività al servizio dei bisognosi di qualunque Fede furono tali che giunsero alle orecchie del Saladino, il quale volle verificarne di persona la consistenza.*

*Si travestì quindi da mendicante musulmano e si presentò alla porta dell'ospedale. Gli furono subito offerti ricovero e cibo. Accettò sì il primo, ma si rifiutò di mangiare per due giorni. Il terzo mattino, gli fu chiesto che cosa volesse da mangiare, ed egli rispose che avrebbe gradito la coscia del cavallo preferito del Gran Maestro. Senza titubanza, il Gran Maestro diede l'ordine di accontentare l'ospite, il quale, proprio prima che fosse effettuato il taglio, intervenne dicendo che il suo appetito era già statti soddisfatto dalla volontà di volerlo accontentare in ogni modo.*

*Rimasti a Gerusalemme sino al 1187 (per circa un secolo), i Cavalieri - sempre compiendo atti benemeriti di carità e al tempo stesso di coraggio guerriero - cambiarono in seguito sede diverse volte. Nel 1292 ottennero finalmente asilo da parte del Principe di Lusignano nell'isola di Cipro, dove rimasero sino al 1310, anno in cui si trasferirono nell'isola di Rodi. Il periodo ivi trascorso fu uno dei momenti di maggiore splendore culturale e politico dell'Ordine, così come testimoniato dall'architettura dell'isola, la quale deve proprio all'attività dei Cavalieri la sua bellezza.*

*Il 18 dicembre del 1522, il Sultano Solimano il Magnifico, capo dei Turchi, scacciò i Cavalieri da Rodi. Dapprima essi si rifugiarono a Candia, poi in Sicilia, quindi a Roma. Avuta infine la sede a Viterbo, ricoverarono la loro potente e temuta flotta a Nizza.*

*Nel 1530, su intercessione di Papa Clemente VII, già Cavaliere e Priore dell'Ordine a Capua, Maestro de l'Isle-Adarn), che avevano respinto l'assedio turco, le isole melitensi di Malta, Gozo e il feudo di Tripoli, ponendole sotto la sovranità dell'Ordine, e ciò in cambio di un simbolico "falcone" da consegnare ogni anno al re di Sicilia.*



*La sovranità dell'Ordine fu in seguito riconosciuta da tutte le Corti europee, compresa quella Pontificia (si veda la Bolla papale del 25 aprile 1530), presso le quali intratteneva le più ampie che, ancor oggi, è quella che più comunemente viene utilizzata e spesso usurpata da altre relazioni diplomatiche, comprensive anche della presenza di Ambasciatori.*

*Grazie a ciò, l'Ordine aggiunse alla propria denominazione quella di Cavalieri di Malta, che ancora oggi, è quella che più comunemente viene utilizzata e spesso usurpata da altre organizzazioni le cui origini sono ben lontane dal periodo in cui le isole di Malta erano dominio dei cavalieri.*

*La potenza e la gloria di cui si ricoprì l'Ordine nei due secoli ché seguirono furono tante che gli valsero i più diversi e prestigiosi riconoscimenti onorifici di quei tempi.*

*La "conquista" da parte di Napoleone delle isole di Malta, conseguita alla resa senza condizioni del Gran Maestro von Hompesch (12 giugno 1798), provocò la diaspora dei Cavalieri, la maggior parte dei quali (oltre il novanta per cento) si rifugiò in Russia dove, già dal gennaio 1797, l'Ordine (documento a firma di Sua Maestà Imperiale lo Zar Paolo I e Sua Altezza il Principe Sovrano Gran Maestro dell'Ordine, Emanuele principe Rohan de Polduc, ratificato il 26 agosto 1797 a Malta e il 29 novembre 1797 a San Pietroburgo) era riconosciuto "in perpetuo" come sovrano anche dall'impero russo (con il quale aveva intrapreso relazioni diplomatiche e aveva fondato un Priorato di Russia a San Pietroburgo, sotto la protezione dello Zar Paolo I).*

*Il 26 agosto si riunivano a San Pietroburgo i Cavalieri del Gran Priorato di Russia, con i Cavalieri di altre Lingue e di altri Gran Priorati e Priorati dell'Ordine ivi giunti.*

*Con apposito voto e manifesto essi dichiararono ufficialmente la decadenza del Gran Maestro Ferdinando von Hompesch e si considerarono sciolti dal vincolo di obbedienze a lui. Invitavano gli altri Gran Priorati e Primati a unirsi nella loro azione, nella già presa determinazione di confidare nella protezione dell'Ordine da parte di S. M. I. lo Zar Paolo I.*

*Questi, il 10 settembre 1798, riceveva i dignitari qualificati dell'Ordine a San Pietroburgo e proclamava la sua decisione di mantenere l'Ordine di San Giovanni nella integrità e dignità delle sue istituzioni, privilegi e onori. Il 3 ottobre 1798, il Priorato di Polonia si associava al voto e al manifesto. Il successivo giorno 23 anche il Priorato di Germania si associava. Sia il Priorato di Polonia che quello di Germania accettavano il proclama del 10 settembre 1798 e l'insediamento dell'Ordine a Pietroburgo, mentre i Cavalieri Francesi, dispersi per la soppressione degli Ordini in Francia non potevano aderire che isolatamente e in parte.*

*Il 27 ottobre 1798 i Cavalieri presenti a San Pietroburgo, congiuntamente ai Cavalieri del Gran Priorato di Russia, del Priorato di Germania e del Priorato di Polonia ed anche per i Cavalieri che non avessero potuto aderire, proclamavano ed eleggevano S. M. I. lo Zar Paolo I, al quale anche il Pontefice Pio VI aveva inviato una supplica affinché si facesse garante del futuro dell'Ordine e di quanto lo stesso rappresentava per l'Europa, quale 70° Gran Maestro dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Il 13 novembre 1798 dello stesso anno lo Zar accettava. Il successivo giorno 21 lo Zar istituiva, da San Pietroburgo, le Commende Ereditarie dell'Ordine in Russia, composte da due Gran Priorati (l'uno*



*cattolico e l'altro ortodosso), comprendenti 249 Cavalieri di varie classi, gradi e nazionalità (Ukase nr. 19044).*

*Nel frattempo, fuggito da Malta, von Hompesch si era rifugiato a Trieste, seguito da soli sedici Cavalieri. È qui che, il 6 luglio 1799, lo stesso sottoscriveva l'atto di abdicazione raccomandando all'Imperatore, 70° Gran Maestro, le sorti dell'Ordine.*

*La nomina dello zar, va sottolineato, trova la sua legittimità, fra l'altro, tanto nella accezione da parte di von Hompesch (anche se non giuridicamente necessaria) quanto nell'approvazione della stessa da parte dei Gran Priori e del Capo della Chiesa cattolica, Papa Pio VI, (Bolla "Pastoralium nobis" del 10 giugno 1799), il quale l'aveva a suo tempo (5 novembre 1798) caldeggiata per contrastare il crescente potere napoleonico: circostanza questa che porta discredito a tutti coloro i quali vogliono che la elezione dello Zar sia destituita di validità.*

*L'Ordine intanto aveva ricevuto altri importanti riconoscimenti. È del 1794 il trattato di alleanza e il reciproco riconoscimento con gli Stati Uniti d'America, rappresentati dal futuro presidente Monroe.*

*Dopo la morte dello Zar Paolo I, il figlio di questi, Alessandro I, confermò la protezione della Famiglia Imperiale all'Ordine (16 marzo 1801) "essendo desideroso di dare prova della nostra speciale benevolenza ed attaccamento nei confronti del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, farò tutto quanto in mio potere affinché l'Ordine sia mantenuto nei suoi diritti, onori, privilegi e proprietà...", senza assumere direttamente, per ragioni politiche, la dignità di Gran Maestro: egli preferì invece nominare il Feld-Maresciallo Conte Nicola de Soltykoff come Luogotenente Gran Maestro (16 marzo 1801), in attesa che i Cavalieri potessero rientrare in possesso delle Isole di Malta, come anche stabilito il 27 marzo 1802 dal Trattato di Amiens.*

*In tale data, infatti, le maggiori Potenze europee (comprendenti quella Gran Bretagna che occupava le isole melitensi) siglarono un Trattato nel quale si riconobbe, fra l'altro, lo "status quo ante" sulle isole maltesi: loro indipendenza e sovranità su di esse da parte dell'Ordine (si veda l'articolo X, paragrafi 1,2,3,6,7, e l'articolo XXI), sulla base di alcune condizioni: perpetua neutralità, indipendenza, sovranità, riconoscimento della Lingua Maltese ed elezione del successivo Gran Maestro al ritorno dei Cavalieri a Malta dopo il ritiro delle forze inglesi secondo i desideri dello Zar Alessandro I.*

*Tale Trattato, pur se ratificato, non fu però mai applicato né peraltro mai venne revocato. Da ciò si può trarre la logica e giuridica conclusione che esso sia ancora alla base dei diritti dell'Ordine, poiché il mancato esercizio di un diritto (in questo caso la sovranità ed il possesso) da parte del suo titolare per fatto indipendente dalla sua volontà non ne determina la decadenza.*

*Successivamente, con la sede dell'Ordine sempre a San Pietroburgo, gli zar continuarono a vegliare sull'Ordine. Lo zar Nicola I ordinò il restauro delle due cappelle (la cattolica e l'ortodossa) nel "Palais de Malte" a San Pietroburgo. Gli zar Alessandro II e Alessandro III, durante il loro regno, confermarono il diritto all'uso delle insegne dell'Ordine ai cavalieri ereditari (fra i quali ai Troubetzkoi).*

*Quanto all'Italia, nel medesimo periodo, il glorioso vessillo dell'Ordine garrì grazie al Gran Priorato di Toscana, sotto l'egida della Serenissima Casa principesca Petrucci di*



*Vacone e di Siena. L'Ordine fu riconosciuto ereditario dal Gran Maestro Frà Giovanni L'Eveque De la Costiere; il Priorato Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme di collazione dinastica della Serenissima Casa Petrucci di Vacone e di Siena ottenne il pieno riconoscimento, in data 1. 6. 1810, da parte di Eugenio Napoleone, e, nel giugno 1825, con decreto, dal Re delle Due Sicilie di I Francesco I, quale unica Entità a potersi fregiare delle insegne dell'Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme.*

*Alla morte di Alessandro II, nel marzo del 1881, la corona di Gran Maestro di San Giovanni di Gerusalemme fu posta in posizione di grande onore ai suoi funerali. Lo Zar Nicola II autorizzò numerosi membri della sua famiglia ad accettare la dignità di Bali Gran Croce e autorizzò anche il «Corps des Pages» a fregiarsi della croce ottagonale dell'Ordine.*

*Nel frattempo, i pochi Cavalieri rimasti in Italia e che avevano scelta la protezione papale, si riunirono sotto la direzione dei Principe Tommasi, il quale si autonominò loro Gran Maestro, ottenendo poi l'avallo del Papa Pio VII, e costituendo in tal modo un nuovo Ordine cavalleresco prettamente cattolico (detto in seguito S.M.O.M.), sotto diretto controllo del Papato. Tale nomina e conseguente pretesa di discendenza dall'Ordine originario non trovarono alcun riconoscimento all'epoca dei fatti (a esempio nel già nominato Trattato di Amiens), per cui si può legittimamente affermare che il Principe Tommasi fu non il 71° Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - come l'Ordine Papale ha sempre ostentato per assurgere al molo di "legittimo" continuatore dell'Ordine originale - bensì il 1° Gran Maestro di tale nuovo Ordine Militare ma questa è una storia che non ci riguarda).*

*Storicamente lo SMOM non può pertanto considerarsi altro che una organizzazione cavalleresca, riservata esclusivamente ai cattolici, non a carattere ecumenico come il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta che, non a caso, aveva avuto come Gran Maestro l'ortodosso e sposato Zar Paolo I; una organizzazione cavalleresca creata dalla Chiesa Cattolica e poi da essa successivamente riconosciuta rendendola autonoma nell'ambito delle proprie prerogative, ma senza alcun legame storico-giuridico con l'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta.*

*Per tutto il secolo XIX, il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme mantenne un atteggiamento prudente, preferendo rimanere presso la Corte Imperiale Zarista, unica pronta a prestargli soccorso nel momento del bisogno, piuttosto che riavvicinarsi a quell'Europa cattolica che non lo aveva difeso, soprattutto per paura delle spinte anticlericali che in quel momento dominavano, avendo la Francia come prima ispiratrice.*

*Una scelta aggravata dalla crisi seguita alla Rivoluzione di Ottobre che, tuttavia, non mette in discussione i presupposti giuridici e storici del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta, come dimostra il citato Trattato di Amiens che non fa alcun riferimento al nuovo Ordine Papale, che pure era già nato un anno prima. Protagonista di quell'accordo con le potenze europee fu soltanto l'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme protetto dallo zar di Russia, diretto partecipe di quell'accordo con Regno Unito, Francia, Spagna, Austria e Prussia.*

*Nessuna concorrenza, quindi, fra i due Ordini, se non quella del riconoscimento, anche a livello giudiziario, della diversità storica e della rappresentanza formale e sostanziale che ne è derivata e ne deriva. Non a caso, nel 1859, anche Francesco II re delle Due Sicilie*



*riconobbe, attraverso la documentazione dell'Archivio Reale, con riferimento sempre alla Famiglia Petrucci di Vacone e di Siena, il "Cristianissimo Ordine di San Giovanni Gerosolimitano, detto di Malta, sino da prima del 1400". E un altro documento di Casa Borbone, del 1825, come detto, precisò che gli ordini cavallereschi riconosciuti sono: quelli papali, quelli "dell'Ordine dell'Ospedale di San Giovanni", detto "melitense", del Priorato Ospitaliero di S. Giovanni di Gerusalemme di collazione Dinastica della Serenissima Casa Petrucci di Vacone e di Siena, per nostro speciale privilegio e volere.*

*E, peraltro, pure il Papato ne confermò il prestigio, dal momento che S.S. Pio IX, in data 24.05.1862 approvò ecclesiasticamente il Sovrano Consesso, autorizzando la nomina di Cavalieri non nobili, e Leone XIII, in data 25.12.1879, ne riconfermò il riconoscimento.*

*Agli inizi del secolo scorso, essendo sempre riconfermata la Imperiale Protezione Russa, il Granduca Alessandro Michajlovich ebbe mandato da suo cugino e cognato lo Zar Nicola II di procedere alla costituzione del Gran Priorato d'America.*

*Il 10 gennaio 1908, al Waldorf Astoria di New York, si costituiva ufficialmente il Priorato d'America dell'Ordine. L'atto costitutivo era sottoscritto da S. A. I. il Granduca di Russia Alessandro Michajlovich, il P.pe Pietro Trubetzkoj, il P.pe Michele Khilkov, il Conte Alessandro Buturlin, il Conte Alfredo di Choiseul Gouffier, il P.pe Amm. Paolo Ligny, il Barone del S. I. James Harden-Hickey, il Conte de Boissiere, il Barone de Rosen (ambasciatore russo negli U.S.A.), Carlo Magno Tower (ministro U.S.A. e ambasciatore in Russia, Austria e Germania), Hethelbert Watts (Console Generale degli U.S.A. a San Pietroburgo), il Barone L. Hengelmuller von Hengervar (ambasciatore d'Austria negli U.S.A.) e molti altri.*

*Cinque anni dopo, il 1° settembre 1913, alle ore 16, il Sovrano Consiglio dell'Ordine riunitosi al Waldorf Astoria eleggeva il Granduca Alessandro Michajlovic 71° Gran Maestro dell'Ordine e Gran Priore d'Europa e d'America. Il Granduca, con l'assenso imperiale, accettava l'elezione.*

*Fu dopo gli avvenimenti della Rivoluzione bolscevica del 1917 che molti appartenenti all'Ordine, accolti negli Stati Uniti, si prodigarono per dare nuovo impulso al Gran Priorato Russo, ricostituito nel 1928, sotto lo stesso Granduca Alessandro e poi retto dal P.pe Serge Trubetzkoj.*

*Il Granduca Alessandro morì nel 1933, e per una trentina di anni vennero eletti solo dei Luogotenenti Gran Maestro. Nel frattempo, la sede venne spostata a Shickshinny in Pennsylvania e Gran Cancelliere dell'Ordine venne eletto il Colonnello Charles L. Thourot Pichel.*

*Il 13.01.1934, Sua Altezza Imperiale il Granduca Cirillo, Capo della Casa Romanoff, con un atto complementare, confermava l'ammissione nell'Ordine di un barone francese, immesso precedentemente per decreto del defunto zar Nicola II.*

*Il 24.11.1936, con decreto n° 203, lo stesso Granduca Cirillo Wladimirovic conferiva al Gran Cancelliere dell'Ordine Sovrano di San Giovanni di Gerusalemme Col. Charles L. Thourot Pichel la medaglia d'oro per "Zelo ed Assistenza", nella sua qualità e funzione.*



*La Casa Principesca Petrucci di Vacone e di Siena, che da sempre aveva dato all'Ordine eminentissimi Gran Priori, aveva nel frattempo, attraverso la persona di Don Basilio Ugo Otello, confermato la sua protezione all'Ordine.*

*Da sottolineare, fra l'altro, che, sotto la cancelleria del colonnelli Pichel, Charles Habib Malik (già Presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU, Presidente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, della Commissione per i diritti umani e ministro degli Esteri del Libano) divenne Cavaliere e successivamente Segretario di Stato dell'Ordine.*

*Grazie al suo impegno, al Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme - Il 3 febbraio 1961 venne accordato lo status di Membro Osservatore all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. L'Ordine, a giusto titolo, rinunciò a tale riconoscimento in quanto stato Sovrano, pretendendo di vedersi riconosciuto lo status di Membro Effettivo dell'Assemblea.*

*Solo nel 1966 fu nominato un nuovo Gran Maestro nella persona del Principe Crolan William Edelen de Burgh.*

*Lo stesso principe Petrucci, sotto il Gran Magistero del de Burgh, venne nominato Gran Cancelliere della Sovrana Istituzione.*

*Grande fu l'impegno del principe Petrucci, nella sua qualità di Gran Cancelliere, riguardo l'apertura di nuove relazioni diplomatiche, nonché nella ricerca di un territorio sul quale l'Ordine potesse esercitare nuovamente, dopo quasi due secoli, quella Sovranità territoriale cui mai aveva rinunciato. Suo è l'impegno nella stesura dell'ultimo statuto del 10. 06. 1975, registrato a Roma.*

*In attesa di poter nuovamente far sventolare la bandiera dell'Ordine su un territorio sovrano, e contemporaneamente alla propria elezione alla massima carica, avvenuta nel 1976, di 73° Gran Maestro, dopo aver visto nuovamente confermato il riconoscimento Sovrano, con immunità diplomatiche a ogni effetto attivo e passivo, dalla suprema Corte di New York in data 22 aprile 1976, la sede dell'Ordine è stata riportata a Roma.*

*Purtroppo, il 29.10.1977, in Roma, il Gran Maestro decedeva prematuramente, e il Capitolo Generale, riunitosi tre settimane dopo in Vienna, eleggeva quale 74 Gran Maestro il Principe Arnaldo Leopoldo Petrucci, figlio dello scomparso Gran Maestro.*

*Don Arnaldo Leopoldo è pertanto l'erede di quella Serenissima Casa Petrucci a cui fanno riferimento, fra gli altri, i documenti dei Borboni del 1825 e 1859, a dimostrazione delle ragioni giuridiche originarie del Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta, che impediscono mistificazioni e alterazioni della verità storica.*

*Alla morte del Gran Cancelliere T. Wildund, succeduto al Col. Pichel, un lungo periodo di sconforto allontanò momentaneamente il Gran Maestro dalla personale cura dell'Ordine, che vide la nascita di rami che nulla hanno a che vedere con pretese di sovranità e indipendenza.*

*Il Principe Gran Maestro scelse di trasferire la propria personale residenza negli Stati Uniti, designando il polacco S. E. Kolakosky quale Gran Cancelliere e proprio rappresentante speciale in Europa.*



*La nomina a Gran Cancelliere di S. E. Kolakosky, amico personale di S. S. Giovanni Paolo II, ridiede momentaneamente linfa vitale al Sovrano Ordine.*

*Nel 1977 l'Ordine viene iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche, al n. 04/45 del Tribunale Civile e Penale di Enna, e viene registrato (a conferma di quanto già avvenuto a New York), quale "Ordine Sovrano... (omissis)... che gode tradizionalmente di speciali diritti sovrani con immunità diplomatiche ad ogni effetto attivo e passivo".*

*Il 12.05.1977 (ancora garante il Principe Don Basilio Petrucci) e, successivamente, il 17.02.1978, il Ministero della Sanità della Repubblica Italiana, e il Ministero dell'Interno prendono atto ufficialmente della presenza e della preziosa opera sociale umanitaria perseguita dall'Ordine sul territorio italiano,*

*Sul fronte religioso, il 6 gennaio 1977 veniva ricostituito, presso il Vicariato di Roma, in San Giovanni in Laterano, il Pio Sodalizio.*

*In data 28.06.1983 S. B. Stefano I Sidarious, Cardinale Patriarca di Alessandria d'Egitto, e riconosceva per speciale decreto gli Ospedalieri di San Giovanni, Istituto Secolare Laicale di specifica vocazione al settore sanitario ed ospedaliero.*

*Oltre Atlantico, a dimostrazione del pieno riconoscimento della continuità giuridica e storica, l'Ordine di San Giovanni ottenne, in data 23 febbraio 1981, il tributo del Senato americano, confermato, successivamente in data 2 marzo 1995.*

*Processo che si arrestò, ancora una volta, con la scomparsa del Gran Cancelliere, e la nomina al medesimo ruolo di S.E. il Dott. Michelangelo Pascasio, allora presidente di sezione della Corte di cassazione.*

*Gli oberanti impegni istituzionali costrinsero S. E. Pascasio alle dimissioni, presentate ed accettate al Capitolo Generale nel 1992.*

*A partire da quel momento, di fatto, l'attività del Sovrano Consesso cessa, particolarmente in Europa, quasi del tutto, il che dà spazio, sfortunatamente, allo sviluppo repentino di un enorme numero di sedicenti rappresentanti dell'unico e autentico Ordine di San Giovanni di Gerusalemme O.S.J.*

*Molti di questi, se non tutti, lungi dallo spirito delle origini, utilizzano la prestigiosa croce amalfitana solo per interessi personali, facendo mercimonio di titoli ed onorificenze, peraltro prive di ogni valore, e portando così lentamente ma inesorabilmente il glorioso Sodalizio sull'orlo della disgregazione.*

*L'oggettiva impossibilità, per il Gran Maestro, di svolgere pienamente il proprio mandato, e, insieme, la volontà del Gran Consiglio di riportare l'Ordine in quell'alveo che la Storia gli aveva riservato, diede, a partire dal Giubileo del 2000, inizio ad un iter che, attraverso varie fasi, porterà alla sospensione di tutte le cariche e all'elezione, in data 30.4.2001, di S. E. il Principe Don Roberto Malmesi alla Carica di Gran Cancelliere,*

*Supportato dal nuovo Governo dell'Ordine, e dopo aver messo a punto e ratificato la nuova Costituzione, il Gran Cancelliere ha iniziato una campagna internazionale di azioni legali volte a chiarire la situazione.*



*Sotto l'illuminata guida del nuovo Capitolo Generale, l'Ordine sta riprendendo il posto che gli spetta, siglando trattati bilaterali di reciproco riconoscimento con altri Stati Sovrani che ne hanno riconfermate l'indipendenza e la sovranità, dando altresì vita alla Fondazione incaricata di gestire le attività umanitarie dell'Ordine stesso.*

*Tutto ciò senza dimenticare di rafforzare la propria struttura, estendendo la presenza in ambito mondiale, in Europa, America, Australia, con particolare riguardo ai territori Mediorientali nei quali l'Ordine ha le sue originarie radici, e rivisitando i valori e gli obiettivi originali alla luce dei cambiamenti intervenuti sul piano storico, culturale e sociale.*

*Nel luglio 2006, spinto dal Capitolo Generale, il Gran Maestro Don Arnaldo Petrucci ha trasmesso, per refuta, la Gran Maestranza dell'Ordine a S.A.S. il Principe Don Roberto Malmesi il quale ha accettato con riserva, mantenendo transitoriamente unicamente il titolo di Gran Cancelliere.*

*Solo il 7 ottobre 2008, il Capitolo Generale O.S.J. ha ratificato la nomina di S.A.I. il Principe di Bisanzio Don Roberto Malmesi a 75° Gran Maestro del Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta O.S.J., decretando altresì di porre transitoriamente la Sovrana Istituzione sotto la protezione della Casa Imperiale di Bisanzio, rendendo così l'O.S.J., a tutti gli effetti, Ordine nobilitante, per intervenuta modifica degli Statuti, e riunendosi, idealmente, a quell'origine comune che, dopo la caduta di Malta a opera di Napoleone, aveva visto l'Ordine porsi sotto la protezione dello zar Paolo I.*

*Il Capitolo Generale ha altresì disposto che S.A.S. il Principe Don Arnaldo Leopoldo Petrucci venga elevato al rango di Principe Protettore del Sovrano Ente.*

*S.A.I. il Principe Gran Maestro ha accettato la nomina, e ha rinnovato il proprio impegno a lottare indefessamente per l'unità e il ritorno ai valori delle origini, impegnandosi a rispettare la natura capitolare, laica e multi confessionale dell'O.S.J.*

*Anche in quest'ottica, la costituzione del nuovo Governo, a sostituzione delle strutture esistenti e ormai purtroppo non più al passo con i tempi, ha fra i suoi compiti istituzionali, accanto a quelli propri di ogni Stato Sovrano, quello di richiamare all'Ordine i vari rami esistenti che non abbiano i legittimi presupposti, recuperando quanti hanno smarrito la retta via e vogliono rivedere la loro posizione (o convocandoli in giudizio affinché venga impedito, a chi non ha titolo, di sfruttare per fini diversi la storia, il nome e i simboli dell'Ordine).*

*L'Ordine ha inoltre rinnovato quella sua tradizione multi confessionale inaugurata da Paolo I di Russia: infatti, oggi esso si onora di annoverare fra i suoi Cavalieri anche non cristiani, grazie ai quali pure si perpetua la millenaria storia, al servizio dei deboli e dei bisognosi, qualunque ne sia il credo religioso, del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta.*

*La sovranità e l'indipendenza dell'Ordine è oramai un fatto acquisito sul piano del diritto internazionale. Infatti, a prescindere dai numerosissimi riconoscimenti in tal senso prima e dopo il periodo maltese (1530-1798), considerando che:*



- *a norma dell'articolo 13 del Protocollo di Buenos Aires dei 1967, un riconoscimento implica accettazione, da parte dello Stato che lo accorda, della qualità di Stato allo Stato accordatario;*
- *la qualità di Stato non viene meno a seguito di modificazioni della sua consistenza territoriale;*
- *il riconoscimento concesso da uno Stato comporta l'opponibilità nei suoi confronti (vedi Nguyen Quoc Dinh, Droit International Public Ed. L.G.D.J. - Paris 1994, pagg. 404 e 532);*
- *sovranità significa rifiuto di ogni autorità diversa dalla propria, nell'ovvio rispetto delle regole della Comunità internazionale, e che l'apertura di una rappresentanza diplomatica comporta riconoscimento implicito "jure" (v. O. Schwarzenberger, "A manual of International law", Ed. Stevens & Sons - London 1967);*

*trova conferma il fatto che all'esistenza presso numerosi Stati di rappresentanze diplomatiche de Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta consegua il riconoscimento della sua piena sovranità sul piano del diritto internazionale.*







**SOVRANO ORDINE OSPITALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME  
CAVALIERI DI MALTA  
O.S.J.**

**Gran Maestri**

NB: L'Ordine fu governato da Luogotenenti quando il posto di Gran Maestro era vacante e/o prima non della sua elezione. Il sistema di numerazione tradizionale dei Gran Maestri non comprende il fondatore dell'Ospedale (il Beato Gerardo); perciò du Puy viene elencato come primo Gran Maestro dell'Ordine.

**Gran Maestri di Gerusalemme, Acri e Cipro**

The Blessed Gerard	1087-1120
1. Raymond du Puy (Pius)	1120-1160
2. Auger de Balben	1160-1162
3. Arnaud de Comps	1162-1163
4. Gilbert d'Assailly (d'Assalit)	1163-1170
5. Cast de Murois (Fra Gastus)	1170-1172
6. Joubert of Syria	1172-1177
7. Roger de Moulins	1177-1187
<i>Dopo la morte di Roger de Monlins, il Ten. Borrell governò l'Ordine, come Gran Commendatore, insieme a Ermengard d' Asp.</i>	
8. Ermengard d'Asp (provvisoriamente in attesa di nuove elezioni)	1188-1190
9. Garnier de Naplous(e)	1190-1192



10. Geoffroy de Dunjon (Godfrey de Duisson)	1192-1202
11. Alfonso of Portugal	1202-1206
12. Geoffroy (Godfrey) le Rat	1206-1207
13. Guerin de Montaigu	1207-1227
14. Bertrand de Thessy (Taxis)	1228-1231
15. Guerin de Montacute Lebrun	1231-1236
16. Bertrand de Comps	1236-1240
17. Pierre de Vieille-Brioude (Villebride)	1240-1242
18. Guillaume de Chateauneut	1242-1258
19. Hugues (Hugh) de Revel	1258-1277
20. Nicolas de Lorgne	1277-1284
21. Jean de Villiers	1285-1294
22. Odon (Odo) de Pins	1294-1296
23. Guillaume de Villaret	1296-1305
24. Foulques (Fulk) de Villaret	1305-1319

### **Gran Maestri di Rodi**

Foulques de Villaret, rappresentante delle Langue di Provenza, condusse a Rodi i Cavalieri superstiti e diventò il primo Gran Maestro di quest'isola sino all'elezione del Ten. Gerard de Pins (designato Vicario-Generale dopo la deposizione di Villaret, il 18 settembre 1317).

**Gli altri Gran Maestri eletti a Rodi furono:**

	<b>Lingua</b>	<b>Data di Elezione</b>
25. Hélion de Villeneuve	Lesser Provence	18-8-1319
26. Dieudonné de Gozon	Greater Provence	7-5-1346
27. Pierre de Cornillan	Lesser Provence	8-12-1353
28. Roger de Pins	Greater Provence	8-1355
29. Raymond Berenger	Lesser Provence	12-6-1365
30. Robert de Juilly (Juilliac)	France	2-1374
31. Juan Fernandez de Haredia	Spain	8-1377
<i>NB: Riccardo Caracciolo (Italia 1383-1395) Fu "Anti-Maestro" designato da Papa Urbano VI, ma non fu riconosciuto a Rodi.</i>		
32. Philibert de Naillac	Auvergne	6-5-1396
33. Antonio de Fluvia (Fluvian)	Spain/K. of Aragon	7-1421
34. Jean de Lastic	Auvergne	6-11-1437



35. Jacques (ou Jobert) de Milly	Auvergne	1-6-1454
36. Raimundo Zacosta	Spain/K. of Aragon	24-8-1461
37. Giovan Battista Orsini	Italy	28-2-1467
38. Pierre d' Aubusson (Cardinal)	Auvergne	17-6-1476
39. Emery d'Amboise dit Chaumont	France	10-7-1503
40. Guy de Blanchefor	Auvergne	22-11-1512
41. Fabrizio del Carretto	Italy	15-12-1513
42. Philippe Villiers de l'Isle Adam	France	22-1-1521

### Gran Maestri di Malta

(Philippe Villiers de l'Isle Adam condusse a Malta i Cavalieri dopo aver ricevuto la Sovranità di queste isole dall'Imperatore Carlo V). Gli altri Gran Maestri eletti a Malta furono:

43. Pierino del Ponte	Italy	26-8-1534
44. Didier de Tholon Sainte-lalle (Saint Taille)	Provence	22-11-1535
45. Juan de Homedes y Coscòn	Aragon	20-10-1536
46. Claude de la Sangle	France	11-9-1553
47. Jean (Parisot) de la Valette	Provence	21-8-1557
48. Pietro (Ciocchi) del Monte (San Savino)	Italy	23-8-1568
49. Jean (l'Evesque) de la Cassière	Auvergne	27-1-1572
50. Hugues (Loubenx) de Verdale	Provence	12-1-1581
51. Martin Garzes	Aragon	8-6-1595
52. Aloy de Wignacourt	France	10-2-1601
53. Luis Mendez de Vasconcellos	Castile/K. of Portugal	17-9-1622
54. Antoine de Paule	Provence	10-3-1623
55. Paul (Jean-Baptiste) Lascaris de Castellar	Provence	16-6-1636
56. Martin de Redin (y Cruzat)	Aragon	17-8-1657
57. Annet de Clermont (de Chattes Gessan)	Auvergne	9-2-1660
58. Rafael Cotoner (de Oleza)	Aragon	6-6-1660
59. Nicolas Cottoner (de Oleza)	Aragon	23-10-1663
60. Gregorio Caraffa (della Roccella)	Italy	2-5-1680
61. Adrien de Wignacourt	France	27-7-1690
62. Ramon Perellos (y Rocafull)	Aragon	5-2-1697
63. Marcantonio Zondadari	Italy	14-1-1720
64. (Antonio) Manoel de Vilhena (Villena)	Castile/K. of Portugal	19-6-1722



65. Ramon Despuig (y Martinez de Marcilla)	Aragon	16-12-1736
66. (E)Manuel Pinto da Fonseca	Castile/K. of Portugal	18-1-174
67. Francisco Ximenez.de Texade	Aragon	28-1-1773
68. Ernmanuel de Rohan de Polduc	France	12-11-1775
69. Ferdinand von Hompesch	Germany	17-7-1797

### Gran Maestri di Russia

(Dopo aver lasciato Malta, la maggior parte dei Cavalieri si ritirarono a San Pietroburgo, Sede del Protettore dell'Ordine). In questo periodo solo un Gran Maestro fu formalmente eletto:

70. Imperatore Paolo I di Russia	Russia	13-11-1798
----------------------------------	--------	------------

Non essendo stato eletto nessun altro Gran Maestro, i successori dell'Imperatore funsero da Protettori e Gran Priori della Gran Priorità Russa durante periodo 1801-1913.

### Gran Maestri degli Stati Uniti d'America

La rivoluzione Bolscevica costrinse i Cavalieri a lasciare San Pietroburgo. L'erede di Russia, il Granduca Mikailovich della famiglia Romanoff accettò, nel 1913, l'incarico di 71° Gran Maestro dell'Ordine. Prima dell'elezione del 72° Gran Maestro, vari Gran Maestri Luogotenenti servirono l'Ordine:


Gran Maestri Luogotenenti	Periodo
71 . Granduca Alexander Mikailofitch	1913-1933
Lt. Grand Master: William Sohier Brvant	1933-1951
Lt. Grand Master: Baron de Engelhardt-Schnellenstein	1951-1955
Lt. Grand Master: Count/F. H. von Zeppelin	1956-1960
Lt. Grand Master: Colonel Paul de Cassagnac	1960-1961
Lt. Grand Master: Connt Felix von Luckner	1962-1966

### Gran Maestri (rieletti dopo la reggenza provvisoria dei Luogotenenti)

72. Crolian W. Edelen de Burgh	1966-1976
73. Don Basilio Ugo Ofello Petrucci di Vacone	1976-1977
74. Don Arnaldo Leopoldo Petrucci di Vacone	1977-2006
75. Don Roberto Malmesi	2006-2024
76. Don Roberto Schiavone di Favignana	2024-.....



IL BEATO GERARDO, FONDATORE E PRIMO MAESTRO  
DEGLI OSPITALIERI DI SAN GIOVANNI



**SOVRANO ORDINE OSPITALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME  
CAVALIERI DI MALTA  
O.S.J.**



**Carta Costituzionale**

**I. PREAMBOLO**

La presente Costituzione poggia sui precedenti principi provenienti dalle consuetudini, dagli statuti, dalle leggi, dai decreti dell'O.S.J. sin dalla sua fondazione, effettuata da Pierre Gérard Tenque a Gerusalemme nel 1048, approvato ufficialmente nel 1113 da S.S. Pasquale II con Bolla "Piae postulatio voluntatis"; sul Codice di Rohan e sulle Leggi e Decreti del settantesimo Gran Maestro, S.A.I. Paolo I di Russia; essa si richiama altresì alla Costituzione del 17 maggio 1912 promulgata da S.A.I. il Granduca Alessandro di Russia settantunesimo Gran Maestro.

**II. DELL'ORDINE, DELLA SUA NATURA E DELLE SUE FINALITÀ**

1. Il Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme - Knights of Malta - O.S.J. è Ordine cavalleresco internazionale, di ispirazione cristiana, oggi ecumenico e interconfessionale, il solo in continuità diretta, e mai interrotta, con il Sovrano Consesso degli Ospitalieri di San Giovanni (Sacra Domus Hospitalis) fondato in Terra Santa nel 1048 ed ecclesiasticamente approvato nel 1113. Costretto a cedere, con la forza, il proprio territorio il 12 giugno 1798, l'Ordine non ha mai rinunciato alle proprie prerogative di Stato sovrano. È e rimarrà indipendente da ogni e qualsiasi Stato o altre autorità temporali; le sue sovranità, indipendenza ed extra-territorialità sono state rispettate e convalidate da numerosi trattati, atti, bolle, editti e ukase, a partire dal Trattato di Amiens del 1802.
2. L'Ordine può godere dell'Alto Patronato di Case Principesche o di Autorità Religiose; in tal caso, l'Alto Patrono avrà diritto di sedere nel Gran Consiglio, con voto consultivo, e coadiuverà il Sovrano Principe Gran Maestro, quale Consigliere intimo, nella gestione del Sovrano Consesso.
3. L'Ordine, pur avendo rinunciato, date le mutate condizioni storico - politiche, ai diritti di sovranità sull'isola di Malta, persegue il riconoscimento del proprio diritto, in quanto Ente sovrano, al futuro esercizio anche della sovranità territoriale, nel pieno rispetto delle leggi internazionali, e secondo gli accordi che sottoscriverà con la comunità internazionale.



4. L'Ordine è Ente sovrano, Soggetto di diritto internazionale, con personalità giuridica pubblica di diritto internazionale, in quanto inseparabilmente congiunto a un potere sovrano.
5. L'Ordine, su richiesta del Gran Consiglio e in ragione della ratifica dell'elezione a settantacinquesimo Sovrano Principe Gran Maestro di S.A.I. Don Roberto I di Bisanzio, fa parte di diritto, con l'entrata in vigore della presente Costituzione, del patrimonio araldico inalienabile e imprescrittibile della antica Famiglia Imperiale dei Lascaris Comneno Flavio Angelo Obrenovich Lavarello Ventimiglia di Turgovilie. Tuttavia, per volontà del Sovrano Principe Gran Maestro, la natura dell'Ordine è confermata capitolare, e la carica di Gran Maestro rimane elettiva. Al Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme - Knights of Malta - O.S.J. è riconosciuta la *fons honorum*, ed è pertanto, per sua intrinseca natura, nobilitante.
6. Poiché, sin dal secolo XVI, l'Ordine ha goduto della protezione della Serenissima Casa Principesca dei Petrucci di Vacone e di Siena, che ha donato al Sovrano Consesso due Gran Maestri, numerosi Gran Priori ereditari del Gran Priorato di Toscana, giusto decreto del Gran Maestro Frà Giovanni L'Eveque De la Cossiere, unica Entità a garrire il glorioso vessillo dell'Ordine nel disfaccimento determinato, nel 1797, dalla rottura, da parte di Napoleone, dell'ordine istituzionale nell'amata Malta, si istituisce, con la presente Costituzione, l'Alto Patronato della Serenissima Casa Principesca dei Petrucci di Vacone e di Siena; l'attuale Capo di nome e d'Arme, S.A.S. il Principe Arnaldo Leopoldo Petrucci, già settantaquattresimo Sovrano Principe Gran Maestro O.S.J., assume il titolo di Alto Patrono, con i poteri e le prerogative riconosciuti dalla presente Carta.
7. Il Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme Knights of Malta - O.S.J. ha fissato, storicamente, le proprie Sedi in:
  - Gerusalemme;
  - Isola di Rodi;
  - Isola di Cipro;
  - Isola di Malta;
  - San Pietroburgo;
  - Francia
  - Stati Uniti d America
  - Italia (2006 con il Gran Maestro Principe Roberto Malmesi...)

La Sede principale dell'Ordine è stabilita nella residenza del suo Sovrano Principe Gran Maestro, salvo che questi non decreti diversamente. Egli può anche decretare l'istituzione di sedi secondarie dell'Ordine nelle località ritenute più opportune. Tutte le predette sedi dell'Ordine, direttamente destinate al perseguimento dei propri fini istituzionali, godono tradizionalmente dei privilegi e delle immunità generalmente accordati alle Rappresentanze diplomatiche estere regolarmente accreditate. I locali, gli archivi e, in genere, tutti i documenti che appartengono o sono in possesso dell'Ordine sono perciò inviolabili.

8. Le finalità precipue dell'Ordine, conciliate con le mutate esigenze dei tempi, sono: perpetuare le gloriose, onorevoli tradizioni della più antica e virtuosa cavalleria nel mondo moderno, in cui è più che mai urgente e necessario che gli uomini di buona volontà e di merito si associno liberamente per combattere uniti il male in ogni suo aspetto e per difendere i valori perenni dello spirito; riaffermare così il primato dello spirito sulla carne,



debellare l'invadente materialismo in tutti i campi; tutelare, concretamente e positivamente, nell'ambito della legalità, i diritti umani, senza distinzioni di razza, credo religioso o politico, sesso, condizioni culturali e sociali, perché uguali opportunità siano assicurate a ognuno, perché non ci sia più la fame, perché sia eliminata la miseria, perché sia preservata la pace e la libertà, perché la giustizia sociale possa costituire realtà autentica. Pertanto, l'Ordine non ha scopi né attività di lucro e persegue invece, con zelo e dedizione, esclusivamente fini di:

- a. assistenza medica e ospedaliera, beneficenza, carità, filantropia, etc.;
  - b. istruzione, educazione, cultura, studio, ricerca, scienza, storia, lettere, etc.;
  - c. dialogo e convivenza tra fra i popoli di tutte le confessioni religiose riconosciute nel mondo; l'Ordine difende gli ideali di un mondo libero e il diritto naturale.
9. L'Arme dell'Ordine è: di rosso alla croce piana d'argento; il tutto accollato a una croce biforcata di bianco bordata d'oro e timbrato di corona imperiale bizantina e posto in petto a un'aquila bicipite spiegata d'argento coronata all'imperiale su entrambe le teste, tenente nell'artiglio destro uno scettro del bordo e nel sinistro un globo dello stesso centrato dell'aquila sostenente una croce patente d'oro; il tutto cimato da una corona imperiale russa dalla quale pendono due infule svolazzanti di rosso bordate e frangiate d'oro.
  10. Le insegne dell'Ordine sono regolate da apposito regolamento.
  11. La bandiera dell'Ordine è regolata da apposito regolamento.
  12. Gran sigillo dell'Ordine è regolato da apposito regolamento.
  13. Il motto dell'Ordine è: *"Pro fide, pro utilitate hominum"*.
  14. La giornata commemorativa dell'Ordine è il 24 giugno, San Giovanni Battista.
  15. Lingue ufficiali dell'Ordine sono: l'inglese e l'italiano.
  16. La sigla internazionale dell'Ordine, di cui potranno munirsi anche le vetture autorizzate dal Sovrano Principe Gran Maestro, è: O.S.J..
  17. L'Ordine trae le risorse e il sostentamento dai contributi dei cavalieri, dalle sovvenzioni, dalle donazioni e dalle eredità, con o senza assegnazioni speciali, dai rendimenti dei suoi beni mobiliari e immobiliari.


### III DEI RANGHI, DEI GRADI E DELLE FUNZIONI DELL'O.S.J.

#### III.1 - DEL SOVRANO PRINCIPE GRAN MAESTRO

18. L'Ordine ha per Capo costituzionale il Sovrano Principe Gran Maestro Come tale, egli la tutti i diritti che discendono da questa suprema dignità, e li esercita conformemente alle disposizioni della presente Costituzione. Egli specialmente gode di speciali diritti sovrani, inerenti alla sua persona unicamente nell'esercizio della sua funzione istituzionale.
19. Il Sovrano Principe Gran Maestro rappresenta legalmente l'Ordine in tutte le sue relazioni, tutti i suoi atti e di fronte ai terzi; garantisce la costante, scrupolosa osservanza della presente Carta, nel suo complesso e nelle sue singole parti; cura gli interessi dell'Ordine, e ne controlla l'amministrazione.
20. Al Sovrano Principe Gran Maestro spetta, laddove, *iure sanguinis*, non gli compete un trattamento più elevato, il trattamento di Altezza Serenissima.
21. Può accedere alla massima carica ogni membro dell'Ordine in possesso dei necessari requisiti morali, umani e professionali, che disponga delle seguenti peculiarità:
  - a. Sia componente del Sovrano Consesso da almeno dieci anni, e abbia compiuto il trentunesimo anno di età;



- b. Sia Cavaliere di Gran Croce da almeno due anni;
- c. Sia stato proposto, per la massima carica, da almeno cinque membri del Collegio dei Grandi Elettori.
22. Il Collegio dei Grandi elettori è costituito dal Gran Consiglio, dai Cancellieri Continentali, dai Cancellieri nazionali, dai Ministri Plenipotenziari, in numero non superiore a cinquanta unità. Un apposito regolamento regola l'accesso al Collegio dei Grandi Elettori, e le loro prerogative
23. L'elezione del Sovrano Principe Gran Maestro avviene da parte del Collegio dei Grandi Elettori e del Gran Consiglio, riuniti in seduta congiunta.
- L'elezione deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla scomparsa, dalla rinuncia o dalla rimozione del precedente Sovrano Principe Gran Maestro.
- La votazione avviene a scrutinio segreto.
- È dichiarato eletto nuovo Sovrano Principe Gran Maestro il candidato che, entro le prime tre votazioni, abbia raggiunto i due terzi del totale dei voti del Collegio dei Grandi Elettori e de Gran Consiglio.
- È dichiarato eletto nuovo Sovrano Principe Gran Maestro il candidato che, a partire dalla quarta votazione, abbia raggiunto la maggioranza assoluta (la metà più uno) del totale dei voti del Collegio dei Grandi Elettori e del Gran Consiglio.
24. La durata dell'incarico di Sovrano Principe Gran Maestro è, normalmente, *ad vitam*.
- Il Sovrano Principe Gran Maestro, per eccezionali circostanze, può rinunciare al Magistero dell'Ordine, anche, se lo ritiene, per raggiunti limiti di età (80 anni).
- In tal caso, il rinunziante assume il titolo di Sovrano Principe Gran Maestro *ad honorem*; detto titolo non comporta alcun esercizio effettivo del potere. Può assistere, se lo ritiene, alle sedute de Gran Consiglio, senza diritto di voto.
25. Qualora il Sovrano Principe Gran Maestro eletto dimostri particolare incapacità a reggere le sorti dell'Ordine o, comunque, si macchi d'indegnità, se ne può chiedere la destituzione.
- In tal caso, la richiesta è presentata al Gran Consiglio da almeno i due terzi dei componenti l'Assemblea dei Cavalieri. La richiesta deve essere esaurientemente motivata.
- Il Gran Consiglio lo comunica al Sovrano Principe Gran Maestro, che può presentare le proprie controdeduzioni.
- L'accoglimento avviene esclusivamente all'unanimità, salvo che il Sovrano Principe Gran Maestro non opti per la rinuncia all'incarico; il parere del Gran Consiglio è, a tal proposito insindacabile.
- La destituzione non dà diritto al titolo *ad honorem*.
26. In caso di Sede Magistrale vacante, le sorti dell'Ordine sono rette, congiuntamente, dal Gran Consiglio nello stato in cui si trova, presieduto dal Gran Cancelliere, che assume la carica di Reggente *pro tempore*, e al quale è dovuto il trattamento di Eccellenza.
27. L'incarico di Reggente *pro tempore* decade, automaticamente, al momento dell'elezione del nuovo Sovrano Principe Gran Maestro,
28. Nell'esercizio della Sua alta potestà, il Sovrano Principe Gran Maestro può chiamare come coadiutori i Cavalieri che risultino fra i più chiari dell'Ordine, e ai quali sono affidati, a tempo indeterminato, cariche e compiti legati alla gestione del Sovrano Consesso; in particolare, egli può nominare il Gran Cancelliere, il Gran Cerimoniere, il Gran Tesoriere, l'Osperaliere, il Segretario di Stato; essi costituiscono la metà del Gran Consiglio, spettando all'Assemblea generale de Cavalieri l'elezione dei rimanenti componenti.

- 
29. Sovrano Principe Gran Maestro presiede il Gran Consiglio e il suo voto, in caso di parità vale doppio.
  30. Ogni e qualsiasi decisione, decreto, proclama, nomina promulgati dal Sovrano Principe Gran Maestro sono ratificati, entro 15 giorni dalla loro emanazione, dal Gran Consiglio, a pena di decadenza.

### III. 2 - DEI CAVALIERI DELLE NOMINE E DELLE PROMOZIONI

31. Dell'Ordine possono far parte uomini e donne, di qualsiasi nazionalità o fede religiosa, che abbiano compiuto i 21 anni di età, che posseggano i meriti, la condizione sociale e la condotta morale e civile per esservi ammessi. Sono altresì accolti nell'Ordine gli aspiranti di età inferiore agli anni 21, con i titoli di Paggio o Damigella.
32. È abolito il criterio di accesso legato al possesso di titoli nobiliari, salvo che non corrispondano a un'effettiva nobiltà dell'animo e delle gesta.

Esiste una classe di Merito e una classe di Giustizia.

Dato che l'Ordine è nobilitante in virtù della *fons honorum* che gli è connaturata con la presente Costituzione, chiunque venga elevato al Grado di Cavaliere o Dama di Giustizia, assume, di diritto, nobiltà.

33. Possono altresì essere aggregate all'Ordine, nei limiti degli accordi che, di volta in volta, possano essere eventualmente stipulati, le persone giuridiche che perseguono scopi conformi a quelli previsti nel precedente articolo.
34. Nessuno può essere ammesso all'Ordine se non ne faccia domanda, controfirmata da un Cavaliere, il quale attesti sul suo onore e sotto la sua responsabilità che la firma del postulante è stata apposta in sua presenza, che lo stesso ha i requisiti ed è in possesso dei meriti morali e civili per far parte dell'Ordine, e che le affermazioni del candidato, contenute nella domanda riguardo alle proprie qualità, titoli, etc, corrispondono a verità, sotto pena, in caso di falsità, del mancato accoglimento della domanda e della sottoposizione del Cavaliere proponente a procedimento disciplinare.
35. Nella domanda, che è diretta al Sovrano Principe Gran Maestro, il postulante deve dichiarare di aver preso esatta conoscenza della presente Costituzione.
36. Dalla domanda sono esclusivamente dispensati coloro ai quali l'Ordine venga conferito, motu proprio, dal Sovrano Principe Gran Maestro.
37. Nella medesima domanda il postulante deve inoltre dichiarare la propria disponibilità a partecipare alle diverse iniziative del Sovrano Consesso e a iscriversi all'Associazione Generale dei Cavalieri e delle Dame, competente oltre il territorio di appartenenza del postulante stesso.
38. L'accettazione della domanda compete al Sovrano Principe Gran Maestro, sentito il parere del Gran Consiglio. Il postulante deve sottoporsi a un periodo di noviziato non inferiore a sei mesi, salva diversa disposizione del Gran Consiglio.
39. Decorsi i sei mesi di noviziato, la nomina è ratificata dal Gran Consiglio, come ogni altro atto compiuto dal Sovrano Principe Gran Maestro.
40. I gradi nei quali l'Ordine si distingue sono, per gli uomini:
  - Cavaliere di Gran Croce;
  - Commendatore;
  - Cavaliere;
  - Paggio (minori di 18 anni).

Per le dame, i medesimi gradi sono così suddivisi:

- Dama di Gran Croce;
- Dama di Commenda;
- Dama;
- Damigella (minori di 18 anni).

41. È abolita la distinzione della categoria di Grazia Magistrale; I Cavalieri e le Dame dell'Ordine si distinguono in due categorie, di Merito e di Giustizia.

42. I passaggi di grado possono avvenire, su richiesta dell'interessato, ovvero su proposta di almeno cinque cavalieri, non prima che siano decorsi due anni di permanenza nel grado precedente.

Il Sovrano Principe Gran Maestro può eccezionalmente, motu proprio, proporre l'elevazione di grado prima della decorrenza dei termini, sentito il parere del Gran Consiglio.

43. In virtù della *fons honorum* trasmessa al Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta - O.S.J., il Sovrano Principe Gran Maestro ha autonoma ed esclusiva facoltà, in deroga all'art. 38, di conferire titoli nobiliari, predicati, stemmi, motti e qualifiche a quei membri dell'Ordine che si fossero distinti per meriti straordinari a vantaggio del Sovrano Consesso.

In particolare, salvo che, *jure sanguinis*, il Sovrano Principe Gran Maestro non possa disporre diversamente, egli può concedere e i seguenti titoli nobiliari:

Barone;

Conte;

Visconte;

Marchese.

I predicati sono scelti esclusivamente in relazione ai territori, dove l'O.S.J. abbia, nel corso dei secoli, esercitato sovranità, salvi i predicati di fantasia. Quanto alla trasmissibilità agli eredi, i titoli sono trasmissibili all'infinito, in linea.

#### IV. DELLA DIVISA, DELLA CONCESSIONE DI ONORIFICENZE E DELL' UNIFORME

44. La divisa e le onorificenze dell'Ordine, per tutti i gradi, sono regolate da apposito regolamento.

45. I Cavalieri e le Dame, in qualsiasi cerimonia, portano divisa e onorificenza relativa al proprio grado, salve le disposizioni dei diversi Stati nei quali le cerimonie abbiano luogo.

46. A tutti i decorati è rilasciata una Lettera Patente, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Ordine, firmata dal Sovrano Principe Gran Maestro e dal Gran Cancelliere e munita del Gran Sigillo dell'Ordine. Tale documento costituisce solenne attestazione del conferimento.

47. Gli insigniti, al momento della consegna della Lettera Patente, formulano la promessa di appartenenza al Sovrano Consesso, secondo la seguente formula:

*"Io (nome e cognome), nella mia qualità di (Cavaliere, Dama, o altro grado) del Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta - O.S.J. prometto solennemente di osservare lealmente le Costituzioni dell'Ordine e di serbarmi in perpetuo fedele e obbediente al Sovrano Principe Gran Maestro; d'aver sempre di mira i nobili scopi che l'Ordine Si prefigge; di adempiere a tutti gli obblighi inerenti i doveri del mio stato; di osservare e rispettare i precetti della mia religione e le leggi della mia Patria; di sostenere e difendere, con la parola e con l'opera, il*

*prestigio di quest'ordine cavalleresco al quale mi onoro di appartenere, e di affrontare con tutti i mezzi le avversità che dovesse incontrare; di prestarmi per le opere di carità verso il prossimo, secondo i mezzi a mia disposizione. Così Iddio mi aiuti!"*

## V. DEL GOVERNO E DEL PATRIMONIO DELL'ORDINE



48. Il Sovrano Principe Gran Maestro è il Supremo capo dell'Ordine. Egli è soggetto di diritto internazionale e gode, fra le altre prerogative sovrane, del *jus majestatis* e del *jus honorum*, secondo le norme internazionali in uso.
49. La direzione morale e amministrativa e la vigilanza su tutte le attività dell'Ordine sono affidate al Sovrano Principe Gran Maestro, unitamente a un Consiglio (chiamato anche Senato) denominato "Gran Consiglio", composto da dieci membri, di cui cinque scelti e nominati autonomamente dal Sovrano Principe Gran Maestro, e cinque nominati dall'Assemblea Generale dei Cavalieri.
50. Il Gran Consiglio forma i bilanci, regola l'amministrazione e le opere civili dell'Ordine: delibera il conto della gestione finanziaria e ogni anno ne compila la relazione da presentare all'Assemblea Generale dei Cavalieri; stabilisce il cerimoniale dell'Ordine ed emana i regolamenti; delibera sull'uso delle entrate, unitamente al Sovrano Principe Gran Maestro
51. Il Sovrano Principe Gran Maestro, nell'esercizio delle sue funzioni, nomina autonomamente, in particolare, i seguenti Consiglieri:
  - il Gran Cancelliere, con funzioni di Capo dell'Esecutivo;
  - il Gran Tesoriere, con funzioni di Ministro delle Finanze;
  - il Gran Cerimoniere, con funzioni di Capo del Protocollo;
  - il Segretario di Stato, con funzioni di Capo della Diplomazia;
  - il Grande Ospitaliere, con funzioni di Ministro della Sanità;
  - il Prelato Magistrale;
  - il Comandante del Corpo della Guardia d'Onore.

L'Assemblea Generale dei Cavalieri nomina altresì, oltre che il Prelato Magistrale, membro effettivo del Gran Consiglio, gli Assistenti Spirituali distinti per le diverse Confessioni Religiose professate tra gli insigniti del Sovrano Consesso.

Gli Assistenti Spirituali potranno partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Gran Consiglio il cui ordine del giorno sia inerente affari di Religione.

I membri del Gran Consiglio devono possedere le necessarie virtù morali e professionali per accedere alle alte cariche, Essi sono elevati, qualora non lo siano, al grado di Cavalieri di Gran Croce e spetta loro il trattamento di Eccellenza. Hanno inoltre diritto a fregiarsi del Gran Collare O.S.J.

52. Il Gran Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario; di regola, si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno.
53. Il Gran Consiglio è presieduto dal Sovrano Principe Gran Maestro; in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni il Gran Cancelliere o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il componente più anziano di tale organo.
54. Il Consiglio è validamente riunito, in prima convocazione, se almeno i due terzi dei membri sono presenti; in seconda convocazione, se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

- 
- 
55. Il patrimonio dell'Ordine, distinto da quello personale del Sovrano Principe Gran Maestro, si compone di tutti i beni, mobili e immobili, come pure di tutti i diritti di possesso che l'Ordine acquista o già storicamente posseduti.
56. Sono devoluti a incremento patrimoniale:
- le rendite del patrimonio stesso;
  - contributi dei decorati dell'Ordine, da determinarsi con apposito regolamento;
  - le eventuali sovvenzioni di enti e di privati;
  - le eventuali donazioni, eredità, legati, nonché gli altri imprevedibili proventi e redditi delle attività svolte, nonché le eccedenze delle entrate sulle spese.
57. Il Gran Cancelliere sovrintende all'amministrazione dell'Ordine, coadiuvato dal Gran Tesoriere il quale ha la rappresentanza bancaria dell'Ordine.
58. Il Gran Cancelliere, unitamente al Gran Tesoriere, non può contrarre alcun debito, né alienare impegnare, in altro modo gravare di oneri i beni pertinenti all'Ordine, senza la previa autorizzazione del Gran Consiglio e l'approvazione del Sovrano Principe Gran Maestro.
59. Gli incarichi sopra descritti si intendono a titolo gratuito; ciò non esclude, tuttavia, i giusti rimborsi, documentati, per le spese necessariamente sopportate.

## **VI. - DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE, DELLE ASSOCIAZIONI, DEI PRIORATI E SOTTOPRIORATI, DEL CORPO DIPLOMATICO E CONSOLARE.**

### **VI.1 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

60. Il Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme - Knights of Malta - O.S.J. promuove la propria diffusione sul territorio attraverso i seguenti organismi locali, sottoposti all'indirizzo, alla vigilanza e alla verifica del Governo Centrale:

#### **a. CANCELLERIE CONTINENTALI**

- Cancelleria Europea;
- Cancelleria Sud Americana;
- Cancelleria Asiatica Cancelleria Oceanica;
- Cancelleria Nord Americana;
- Cancelleria Africana;
- Cancelleria Australiana.

Le cancellerie Continentali sono rette da un Cavaliere di Gran Croce, cui spetta il trattamento di Eccellenza.

#### **b. CANCELLERIE NAZIONALI**

A ogni singolo Stato o Nazione corrisponde una Cancelleria Nazionale, retta da un Grande Ufficiale.

Il Sovrano Principe Gran Maestro può, discrezionalmente, sentito il parere del Gran Consiglio, innalzare al grado di Cavaliere di Gran Croce, con il trattamento di Eccellenza, il Cancelliere Nazionale che si sia distinto per l'impegno e l'abnegazione a vantaggio dell'Ordine.



### **c. COMMENDE**

Le Cancellerie Nazionali sono strutturate in Commende, corrispondenti, generalmente, alle realtà regionali.

Le Commende sono gestite, in relazione all'estensione territoriale; da uno o più Cavalieri Commendatori.

61. Le Cancellerie Continentali e Nazionali e le Commende godono di limitata autonomia amministrativa, ai sensi e per gli effetti di apposito regolamento. Esse sono subordinate alle disposizioni emanate dalla Gran Cancelleria, in quanto espressione della volontà del Gran Consiglio e del Sovrano Principe Gran Maestro.

### **VI. 2 - ASSOCIAZIONI NAZIONALI E LOCALI**

62. Sono abolite tutte le Associazioni nazionali e locali raggruppanti membri dell'Ordine.
63. Cavalieri e le Dame, di ogni grado e Nazione, hanno l'obbligo di associarsi all'Associazione Generale Internazionale dell'Ordine, unico soggetto giuridico autorizzato dal Sovrano Principe Gran Maestro, dal Gran Consiglio e dalla Gran Cancelleria.

### **VI. 3 - PRIORATI E SOTTOPRIORATI**

64. Sono aboliti i Priorati Continentali, Nazionali e i Sottopriorati, nella loro accezione funzionale.
65. Sovrano Principe Gran Maestro si riserva il diritto, sentito il Gran Consiglio, di conferire il titolo onorifico di Priore o di Sottopriore, correlandolo all'antico territorio di pertinenza.  
Al Priore e al Sottopriore spetta il trattamento di Eccellenza.

### **VI. 4 - CORPO DIPLOMATICO E CONSOLARE**

66. Il Sovrano Principe Gran Maestro, allo scopo di diffondere, nei confronti degli Stati, l'Ordine come soggetto di diritto internazionale, con diritto di rappresentanza diplomatica attiva e passiva, e di garantirne il retto funzionamento, può nominare, sentito il parere del Gran Consiglio e del Segretario di Stato, oltre ad Ambasciatori Straordinari, un Ministro plenipotenziario per ogni Stato e Consoli con circoscrizione territoriale determinata.
67. Il Sovrano Principe Gran Maestro e i membri del Gran Consiglio fruiscono di un passaporto diplomatico dell'Ordine.
68. L'Ordine può rilasciare ai predetti rappresentanti diplomatici e consolari, secondo le consuetudini internazionali, appositi passaporti diplomatici, ovvero lasciapassare e credenziali diplomatiche.
69. Gli Ambasciatori Straordinari e i Ministri Plenipotenziari hanno diritto al trattamento di Eccellenza, e possono essere accreditati presso i Capi di Stato ove l'Ordine goda di speciali privilegi o riconoscimenti.
70. Titoli di Ministro Plenipotenziario e di Console possono essere conferiti dal Sovrano Principe Gran Maestro, a persone di alta posizione sociale e benemerite dell'Ordine stesso, anche ad honorem.
71. I Capi di Stato di cui all'art. 70 possono accreditare un proprio rappresentante diplomatico, con il medesimo titolo, presso l'Ordine.
72. Le nomine di cui ai precedenti articoli, ancorché onorarie, possono avvenire anche in seguito a reciproco gradimento delle due Alte Parti (exequatur).



73. Il Ministro Plenipotenziario rappresenta l'Ordine nel proprio Stato, per gli affari inerenti l'Ordine stesso. I Consoli, anche se Generali, rappresentano l'Ordine in linea subordinata nella propria Circoscrizione territoriale (regionale o provinciale).

## VII. DELL'ESERCIZIO DELLA GIUSTIZIA

74. Il Responsabile del Dicastero della Giustizia è il Grande Inquisitore ed è Membro del Gran Consiglio.
75. La funzione giurisdizionale nell'Ordine è esercitata da Tribunali di Prima Istanza e da Tribunali (Corti) d'Appello. Il Tribunale di Prima Istanza si compone di un Presidente e di due Giudici, Il Tribunale (Corte) d'Appello si compone di un Presidente e di quattro Giudici.
76. Oltre che per dirimere eventuali controversie fra gli insigniti dell'Ordine, per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, la lite è sottoposta al giudizio dell'apposito Tribunale, che è composto da Cavalieri scelti, dal Sovrano Principe Gran Maestro e dal Grande Inquisitore, fra quelli di più specchiata moralità, preferibilmente magistrati, Con laurea magistrale in giurisprudenza o che Siano particolarmente esperti in materia.
77. Appositi regolamenti dettano le procedure e determinano le competenze e quant'altro attenga al funzionamento dei Tribunali Magistrali predetti.
78. Tali organi giudiziari durano in carica un quinquennio e possono essere confermati per ugual periodo di tempo.
79. Nessuna pena può essere comminata se non dopo aver scrupolosamente vagliati i fatti e le circostanze e se non dopo che sia stato udito l'incolpato per la sua difesa.
80. Le pene che, secondo gravità, sono inflitte dal Tribunale Magistrale ai Cavalieri che dovessero venir meno alle regole dell'onore o violare il giuramento sono le seguenti:
- la censura;
  - la sospensione a tempo determinato o indeterminato;
  - l'espulsione, per motivi che il Sovrano Principe Gran Maestro e il Grande Inquisitore, sentito il Gran Consiglio, ritengano assai gravi per l'incolpato o lesivi del prestigio e dell'onore dell'Ordine.

Le sentenze pronunciate, debitamente motivate, sono trasmesse al Grande Inquisitore per la necessaria esecuzione.

81. All'espulsione è connessa, *ipso facto*, la revoca di tutte le concessioni e gli onori precedentemente concessi dal Sovrano Principe Gran Maestro.
82. Al Sovrano Principe Gran Maestro spetta il potere di Grazia, senza necessità di ratifica da parte del Gran Consiglio.

## IX. DELL'UNIVERSITÀ DELL'ORDINE

83. Per l'attuazione degli scopi enunciati alla lettera c) dell'articolo 8 è approvata l'Istituzione, in seno all'Ordine, di un'Accademia di Ricerca e di Studi Superiori, a carattere internazionale, denominato "St. John University - O.S.J."
84. Il Rettore Magnifico e il Senato Accademico sono scelti e nominati con Lettere Patenti del Sovrano Principe Gran Maestro.
85. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento dell'Ateneo e i gradi accademici che possono essere conferiti a quanti portino a termine con successo i corsi di studi previsti.



## X. DISPOSIZIONI FINALI

X - I - Il Sovrano Principe Gran Maestro può, se ciò risponde agli interessi dell'Ordine, sentito il Gran Consiglio, decretarne l'associazione, a parità di diritti e in modo da costituire parte integrante, a enti morali che perseguano scopi simili. In tale eventualità, l'autonomia e la personalità giuridica di diritto internazionale dell'Ordine non possono in alcun modo essere disattese o pregiudicate.

X - II - La presente costituzione disciplina l'Ordine nel suo complesso. Essa è valida ed esplica effetti, senza ulteriore ratifica, dalla data della sua entrata in vigore.

X - II - La presente Costituzione non può essere sospesa, sia nel suo insieme che nelle sue singole parti, salva l'abrogazione.

X - IV - Modifiche della presente Costituzione, per le mutevoli esigenze dei tempi, nell'interesse dell'Ordine, su proposta del Gran Consiglio, possono essere approvate esclusivamente se votate all'unanimità dai componenti il Gran Consiglio.

X - V - Nell'interesse del Sovrano Consesso, nessuna modifica o abrogazione parziale può essere apportata alla presente Costituzione prima che siano trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore.

X- VI - Con l'entrata in vigore della presente, sono abrogate le precedenti Costituzioni del Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta - O.S.J..

Dalla città di Roma, li 15.11.2025

Firmato

**S. A. S. Don Roberto Schiavone di Favignana**

*LXXVI Sovrano Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta - O.S.J.*



## NAPOLEONE,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,  
Imperatore de' Francesi, Re d'Italia,  
Protettore della Confederazione del Reno  
e Mediatore della Confederazione Svizzera:

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vicerè d'Italia,  
Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero  
Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute:*

Sopra rapporto del Ministro dell'Interno,

**NOI**, in virtù dell'autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re **NAPOLEONE I**, Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

- Art. I. È mantenuto e riconosciuto il Priorato dinastico Petrucci dell'Ordine dello Ospitale di S. Giovanni di Gerusalemme per ispeciale privilegio dell'Altissimo ed Augustissimo Nostro Imperatore e Re.
- II. Al Priore sono attribuite vestimenta, dignità e onori di Principe Sovrano da riconoscergli in cerimonie pubbliche ed ufficiali.
- III. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Parigi il primo di giugno 1810.

**EUGENIO NAPOLEONE.**

Pel Vicerè,  
*Il Consigliere Segretario di Stato*  
**A. STRIGELLI.**



**FERDINANDO II.**  
 PER LA GRAZIA DI DIO  
**RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,**  
 DI GERUSALEMME EC.  
 DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC.  
 GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA 1c. 2c. 3c.

L'anno Milleottocento cinquantatrè il giorno 30 Marzo in Catania.

L'Intendente della Provincia.

Dietrochè Sua Eccell. il Sig. Luogotenente Generale di S. M. con venerata Ministeriale delli 26 Febbrauo del presente anno richiamava, per disposizione di S. M. il Re N. S. (D. G.) l'attenzione delle Ecc.me Intendenze nei Reali Domini oltre il Faro perchè venga regolato lo uso delle Onorificenze nell'occasioni di Pubbliche e solenni Cerimonie e segnatamente pelli ornatissime che le Autorità Rappresentative indicano a festeggiamento del Genotliaco e dello Onomastico del Venerato nostro Monarca (D. G.), allo scopo di reprimere indecorosi abusi che lamentevolmente sonosi verificati ad avvilitamento dei Preclarissimi Ordini Cavallareschi della Corona che debbono essere considerati, nelle precedenze, come primari.

**O R D I N A**

Si fa assoluto divieto di partecipare alle Pubbliche ed ufficiali Cerimonie adornando le vestimenta ed in ispecie le Uni-

formi Regie e dello Stato con Decorazioni di Ordini Stranieri per le quali non fu implorato o ricevuto il Reale assenso e di quale altro sia Ordine non riconosciuto nello Regno.

Facciasi solo eccezione pelle Onorificenze concesse dalla Santità del Romano Pontefice, dello Ordine dello Ospitale di S. Giovanni, detto Militense e del Militare Ordine del Collare di Santa Agata della Serenissima Casa Paternò Castello Guttauro d'Emmanuel, per ispeciale privilegio che S. M. il Re N. S. (D. G.) nella Sua intelligenza ha creduto concedere.

I Sigg. Sindaci delli Comuni della Provincia sono incaricati di esporre la presente Ordinanza nelle sale Comunali concesse al Pubblico acciocchè questo ne ricevi ampia ed ufficiale conoscenza, nella intelligenza che ove non sia per arrendersi alla osservanza di tale essenziale dovere porrà questa Intendenza nello stato di ricorrere ai mezzi del rigore acciossiacchè rispetti e faccia rispettare il venerato Regio volere.

L'INTENDENTE  
 DELLA PROVINCIA DI CATANIA



United States  
of America

# Congressional Record

PROCEEDINGS AND DEBATES OF THE 104<sup>th</sup> CONGRESS, FIRST SESSION

Vol. 141

WASHINGTON, THURSDAY, MARCH 2, 1995

No. 19

## Senate

### A TRIBUTE TO THE KNIGHTS OF MALTA FOR WORLDWIDE GOOD DEEDS

Mr. SPECTER, Mr. President, at a time when citizen participation and volunteerism are uniquely important in addressing problems of our society, with the contemplated reduction of governmental expenditures I consider it worth while to note the important humanitarian contributions of the Sovereign Order Of Malta and its American foundation, the American Knights and Dames.

Some of the important activities of The Knights of Malta have been called to my attention by a longstanding friend and distinguished Philadelphia lawyer, Mr. James Bunn.

(1) This year the Order plans to support the Medical Research Center of New York University, for funding and improving the care, and prevention of Parkinson's Disease and Movement Disorders, which unfortunately affects more and more people every day.

(2) This year also, a 400-bed hospital and biomedical university is now under construction in Frosinone, Italy, for all students from throughout the world.

(3) For Christmas 1994 the Order donated food, toys and clothing to an entire orphanage in Oradea, Rumania.

(4) In 1992 in the State of Nueva Esparta, Venezuela, the Order donated medical equipment to the Civil Defense and to the Fire fighter. In 1993, substantial humanitarian help was sent by the Order to Fiume, Yugoslavia, through the Red Cross.

(5) In 1988 a "Proclamation" was signed by Prime Minister Yitzchak Shamir, with a special Ambassador of the Order, sent to Israel, to encourage the spirit of "Vatican II", that Jews and Christians are brothers and sisters under Almighty God. Further, to uphold through dialogue, commerce and diplomacy, the World Council of Nations to recognize the State of Israel's inherent rights through Her Sovereign History in perpetuity, as stated in the United Nations Resolution of November 29, 1947.

(6) In 1984 in Rome, Italy, the Order collected over a million US dollars for the Institute, "Regina Elena", specializing in the research of

the Hyperthermic Treatment of Cancer.

(7) In 1980 the Belgium branch of the Order donated medical assistance to Africa and a special machine to be utilized for the search of water.

(8) In 1978, in Salvador, Bahia, Brazil, an orphanage for 900 children, was founded with complete facilities, including a school up to the 8th grade.

These humanitarian contributions continue activities of The Knights of Malta which originated with the Order of St. John of Jerusalem in 1099 with assistance to the wounded when the first crusaders arrived at the Holy City.

After being expelled from Jerusalem in 1291 the Knights established a new headquarters of the Order at Limassol in Cyprus until 1309. They fortified the city and laid down the armaments regulations for the vessels carrying traders and pilgrims to the Holy Land. In doing so, the maritime power of the Order was established and the Mediterranean Sea was substantially liberated from pirates.

The Knights continuously played a significant role with the siege of the Island of Rhodes in 1309, the defeat of the Ottomans who attempted to seize Rhodes in 1480 and the later battle with the Ottomans in 1522 resulting in the Knights leaving for Candia in 1523. After the Holy Roman Emperor Charles V ruler of Spain and Sicily granted the Island of Malta to the Order, the Knights of Malta reigned over Malta until 1798. After the surrender of the Island to Napoleon Bonaparte in 1798, many of the Knights returned to their own countries forming different commanderies.

During the 19th and 20th centuries, The Knights of Malta sought to avoid political affairs in order to pursue philanthropic activities which its 40,000 members do to this day.

The Knights of Malta, with its unique history over nine centuries, have established a model for worldwide efforts which should inspire other individuals and organizations to do similar good deeds.



VICARIATO DI ROMA  
 P. San Giovanni in Laterano, 9  
 00184 ROMA

A maggior gloria di Dio e in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Nei Biagio Vittorio Terrinoni  
 per grazia di Dio e della Sede Apostolica  
 Vescovo ausiliario di Roma

conoscendo appieno gli ordinamenti, lo spirito, le opere e la posizione giuridica del Sovrano Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta - Servizio Estero CD - O.S.J. - U.S.A. - in Knights of Malta Corporation, essendoci noto che alla data odierna gli iscritti presenti e futuri partecipano a benefici spirituali già concessi dai Sommi Pontefici dal 1794 al 1963 e come risulta dai vari atti legali e notarili depositati dal 1971 al 1976 in Italia, Svizzera, Inghilterra, Olanda, Malta ed U.S.A., affinché detto Ordine O.S.J. possa sempre premiare i meritevoli umanitari per sempre meglio prodigarci a beneficio delle opere di cristiana carità specialmente a favore dell'infanzia, dei malati, dei minorati fisici e psichici, e dei vecchi e della Banca del Sangue secondo i suoi statuti lo costituiamo in

" PIO SODALIZIO "

a norma del can. 707 c.j.c. con personalità giuridica di diritto canonico e all'art. 42 del Concordato fra Italia e S. Sede sotto la denominazione "Sovereign Order of the Hospitallers of Saint John of Jerusalem - Knights of Malta Corporation - O.S.J." dando ad esso quale celeste patrono San Giovanni Battista, aggiungendo all'insegna della Croce di Malta l'emblema pastorale assoggettando in pari tempo alla nostra giurisdizione diocesana, garantendo ad esso a norma del Codice di Diritto Canonico difesa e protezione, affinché possa sempre immettere nuovi membri cavalieri accettando offerte e donazioni per completare ovunque la sua attività, le sue prerogative e le sue opere di bene perpetuamente anche come ente giuridico soggetto di diritto internazionale nelle sue altre sedi legali di Lugano - Londra - La Valletta - New York, sotto la Presidenza dell'Ecc.mo Principe Prof. Massimo Petrucci di Vacone e di Siena attuale Presidente Generale dell'O.S.J. e di S. Ecc. Cav. di Gr. Cr. Acc. dott. Umberto Stefanizzi Ambasciatore O.S.J. -

Il Pio Sodalizio sarà retto secondo lo Statuto allegato al presente decreto.

Quelli primi soci fondatori dichiariamo e vogliamo che ne facciano parte i Sigg.ri:

- |                             |  |                                     |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 - P. Angelo Leva ;        |  | Parroco di S. Barnaba               |
| 2 - P. Fortunato Dellandrea |  | " " S. Giulia                       |
| 3 - P. Fedele Iasevoli      |  | " " S. Felice                       |
| 4 - Dr. Umberto Grieco      |  | Direttore Sanitario Naz. A.M.I.C.I. |
| 5 - Ina. Teresa Mengione    |  | Consigliere Nazionale Invalidi Civ. |

A quanti daranno la loro adesione al Pio Sodalizio ed a quanti generosamente vi collaboreranno la Nostra paterna benedizione.

In virtù della Nostra facoltà ed Autorità Ordinaria.

Dato a Roma il 6 gennaio 1977.

IL VESCOVO



*Biagio Vittorio Terrinoni*

*Attesto l'aver  
 P. Angelo Leva  
 P. Fortunato Dellandrea  
 P. Fedele Iasevoli  
 Dr. Umberto Grieco  
 Ina. Teresa Mengione*

*18/1/77  
 Roma 24 aprile 1977*

*Il presente documento è copia conforme all'originale e sarà tenuto sotto custodia del Sommo Pontefice in Roma, Mons. Biagio Vittorio Terrinoni, con la stessa data e con firmata da prima in tutto e sottoscritto*

*+ Domenico...*





**NOS**

**Stephanus I Sidarouss**

*Cardinalis et Patriarchus Alexandrinus Coptorum Catholicorum*

### Decreto

Dopo attento esame dell'attuale vita del  
**Sovereign Order of the Hospitallers  
 of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta**  
 per il suo apostolato di educazione, assistenza medica e infermieristica, beneficenza, ecc., al fine di accentuare la perfezione religiosa di quei suoi membri che lo desiderano, abbiamo l'intensione di erigere nel suo seno un ramo con le caratteristiche canoniche degli Istituti Secolari di perfezione approvati dalla Chiesa; siamo lieti con il presente Nostro atto di istituire, secondo can. 710-746, come Nostro un Istituto Secolare Laicale che prende il nome di

**Ospedalieri e Ospedaliere**

di

**S. Giovanni**

di Diritto Patriarcale, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano e ne approviamo la costituzione.

Le persone che professano questo nuovo stato di perfezione non mutano la condizione sociale che hanno nel secolo; esse perciò rimangono laiche senza voti, anche se vivono in comunita nell'esercizio del loro apostolato, indossano l'abito dell'Ordine con la Croce di Malta sul petto.

Al fine di agevolare lo sviluppo dell'  
**Istituto Secolare Laicale Ospedalieri e Ospedaliere di S. Giovanni.**

Designiamo con Nostri atti un Nostro Prelato ed un Dignitario laico presso la Sede Centrale dell'Istituto negli Stati Uniti d'America.

L'Istituto nomina un suo rappresentante presso di Noi.

Tutto ciò Noi abbiamo stabilito e stabiliamo nonostante qualunque cosa in contrario, anche se degne di speciale menzione.


Dato dalla Nostra Sede Patriarcale Cairo (Egitto)

28 giugno 1983

*Stephanus I Sidarouss*  
 S.B. Stephanus I Sidarouss




STEMMA DELL'ORDINE



CROCE DELL'ORDINE



BANDIEIRA



LABARO



MINIATURA - ROSETTA - GIROCOLLO



FASCIA - FIOCCO - PLACCA



DIVISA DELL'ORDINE



MANTELLO UOMO



MANTELLO DONNA



## ORDINI CAVALLERESCHI



## INDICE

5	LE VICENDE STORICHE E GIURIDICHE
16	GRAN MAESTRI
21	CARTA COSTITUZIONALE
37	STEMMA DELL'ORDINE
38	CROCE DELL'ORDINE
39	BANDIERA DELL'ORDINE
40	LABARO DELL'ORDINE
41	MINIATURA - ROSETTA - GIROCOLLO
42	FASCIA - FIOCCO - PLACCA
43	DIVISA DELL'ORDINE
44	MANTELLINO UOMO
45	MANTELLINO DONNA



# "Fidei et Obsequium Pauperum"

*("Difesa della Fede e Servizio ai Poveri")*



SOVRANO ORDINE OSPITALIERO  
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME  
CAVALIERI DI MALTA  
O.S.J.



SEDE DI RAPPRESENTANZA MAGISTRALE PER L'ITALIA:  
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 44 - 00193 ROMA - ITALIA

CONTATTI:

GRAN MAESTRO INTERNAZIONALE  
+ 39 3483956580 / + 39 3386965203  
ROBERTOSCHIAVONE57@GMAIL.COM